

Penale Sent. Sez. 4 Num. 26038 Anno 2020

Presidente: MENICHETTI CARLA

Relatore: PEZZELLA VINCENZO

Data Udiienza: 16/07/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED] TONIO [REDACTED]

avverso la sentenza del 04/04/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ETTORE PEDICINI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso



RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Venezia, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente [REDACTED], con sentenza del **4/4/2019** confermava la sentenza emessa in data **6/7/2018**, all'esito di giudizio abbreviato, dal GUP del Tribunale di Padova che lo aveva condannato, non applicata la recidiva e concesse gli le circostanze attenuanti generiche, con la riduzione per il rito, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di cui agli artt. 79 e 95 D.P.R. 115/2002 e 99 co. 1 cod. pen. perché nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata il **17.03.2014** al Giudice Monocratico del Tribunale di Padova dichiarava falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio, in particolare dichiarava che i conviventi percepivano annualmente un reddito (€ 617 la madre [REDACTED], € 480,53 il fratello [REDACTED]) risultato, in realtà, diverso e superiore ai limiti previsti dalla norma specifica da quello effettivo ([REDACTED] € 6.246,76 e [REDACTED] € 4.164,15).

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il [REDACTED], deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

a. Contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal contenuto della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato e dalla allegata dichiarazione denominata "situazione reddituale economica".

b. Inosservanza o erronea applicazione degli articoli 79 e 95 D.P.R. 115/2002.

Il ricorrente lamenta che, come si legge nella parte motiva della sentenza di primo grado, il GUP ha pronunciato sentenza di condanna non sulla scorta di quanto dichiarato dall'interessato circa i redditi della genitrice e del fratello [REDACTED] (reputati non falsi ma esposti nella loro frazione mensile), bensì in ragione della omessa indicazione del reddito percepito da un altro fratello, [REDACTED] segnalato quale convivente ed appartenente al nucleo familiare, unitamente agli altri, senza, tuttavia, che fossero quantificati gli importi dallo stesso incassati.

Con riguardo alla indicazione del reddito di [REDACTED], [REDACTED], rispettivamente madre e fratello del dichiarante, la Corte di Appello sarebbe incorsa in un evidente errore di travisamento del fatto.

Come si legge nella parte finale del modello prestampato denominato "situazione reddituale economica" unito alla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato (documenti già agli atti ma che il ricorrente allega in copia al presente

ricorso), circa i redditi dei familiari [redacted] ha dichiarato: "la madre percepisce 617,00 euro di pensione al mese e il fratello [redacted] percepisce 480,53 di pensione di invalidità".

Sarebbe, quindi, chiaro che egli ha inteso indicare il reddito mensile di madre e fratello e non quello annuale (per la madre il riferimento è esplicito, per il fratello è desumibile dall'importo e dalla tipologia dell'emolumento, non essendo concepibile una pensione di invalidità pari ad euro 480,53 annui, ovvero a 40 euro mensili). Pertanto, la Corte di Appello avrebbe equivocato il tenore della dichiarazione dell'interessato laddove ha reputato che egli abbia inteso riferirsi ai proventi annuali dei familiari e non a quelli mensili.

L'errore della sentenza impugnata sarebbe rilevante ai fini della decisione atteso che il reddito di [redacted] e di [redacted] riscontrato dalla Agenzia delle Entrate su base annuale (come si legge nel capo di imputazione rispettivamente euro 6.246,76 e 4.164, 15) non è dissimile da quello indicato da [redacted] su base mensile (euro 617,00 e 480,53): sotto questo specifico aspetto, come peraltro già aveva statuito il giudice del primo grado, l'istanza non è falsa ed il diverso convincimento della Corte di Appello sarebbe frutto di travisamento del fatto.

Quanto all'omessa indicazione del reddito del fratello [redacted] nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non integrerebbe il fatto tipico previsto dal delitto contestato.

Sul punto il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non risolverebbe la questione lamentata con l'atto di appello, ovvero la mancata indicazione nella istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato dei reddito complessivo percepito dagli appartenenti al nucleo familiare.

Invero, anche l'art. 76 Dpr. 115/02 - norma richiamata dalla Corte Veneziana - al comma secondo prescrive che in ipotesi di convivenza con altri ... "il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante" .

Ciò conferma che l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione del reddito complessivo dell'intero nucleo familiare, come richiesto dall'art. 79.

Invero, nel caso che ci occupa il fatto tipico del delitto previsto dagli artt. 95 e 79 DPR 115/2002 consiste nella falsa dichiarazione in merito alla "specifica determinazione del reddito complessivo valutabile" ai fini della ammissione al beneficio.

Peraltro, il ricorrente evidenzia che, nel modello prestampato denominato "situazione reddituale economica" allegato alla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato, tutti i familiari conviventi - e quindi anche il fratello [redacted] -

sono indicati quali percettori di reddito: "i soggetti presenti nello stato di famiglia partecipano [...] alla formazione del reddito in quanto ...".

Pertanto, l'omessa indicazione del reddito del fratello ██████████ - già indicato quale convivente e, per l'appunto, quale percettore di reddito - impedisce la determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare. Ne dovrebbe derivare che ██████████ non avendo indicato il reddito del fratello ██████████ e non avendo altrimenti consentito di desumere il reddito della famiglia, ha presentato una istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato priva della specifica determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare che andava rigettata perché incompleta, ma che non è falsa. Ne deriverebbe che il reato descritto nel capo di imputazione non sussiste.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. In data **12/6/2020** il P.G. presso questa Suprema Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'odierna udienza camerale senza discussione orale celebrata ai sensi dell'art. 83, comma 12-ter, d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, come convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sopra illustrati sono fondati e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia.

2. Ed invero, sussiste la lamentata discrasia tra il decum di cui alla sentenza di primo e quella di secondo grado.

Il GUP, infatti, nella sintetica motivazione della sentenza del **6/7/2018** all'esito del giudizio abbreviato, scrive testualmente: "*Se per il fratello ██████████ può sussistere un errore nell'indicare il reddito mensile e non quello annuo, dato che anche per la madre così ha fatto, la falsità più evidente e determinante è quella riguardante il fratello ██████████, il cui reddito fa venir meno le condizioni per l'ammissione. Vero è che nel capo d'imputazione questa omissione non viene specificamente riportata, tuttavia la contestazione è comprensiva anche di questo profilo, dal momento che viene riportata in generale la falsa dichiarazione della sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio, circostanza emergente dagli atti e sulla quale la Difesa ha interloquito*".

La Corte veneziana, invece, nell'altrettanto stringata risposta che fornisce al gravame nel merito nella sentenza impugnata, richiamando l'articolo 76 Dpr. 115/02 ove si parla di "reddito annuo" pare considerare ai fini della condanna anche l'indicazione ingannevole relativa a ██████████ e a ██████████. Ma,

soprattutto, non si confronta argomentatamente con il tema centrale dell'odierno decidere, ovvero la mancata indicazione dei redditi di [REDACTED] che pure l'odierno ricorrente ha indicato tra i propri familiari conviventi, e la mancata indicazione specifica di tale omissione nell'imputazione.

Sul punto, pertanto, s'impone una rivalutazione da parte dei giudici del gravame del merito.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Venezia.

Così deciso il 16 luglio 2020


Il Consigliere estensore

Vincenzo Pezzella



Il Presidente

Carla Menichetti



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 16/09/2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Irena Caliendo

